



Dr. Marco Tucci
NOTAIO

Sede: BERGAMO - 24121
Via Angelo Maj, 10 - tel. 035/242815
Uff. Sec.: CLUSONE - 24023
Via Nino Zucchelli, 2 - tel. 0346/27077

Repertorio n. 18076

Raccolta n. 14557

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DI SABBIA E GHIAIA
(art. 15 della Legge Regionale 8 agosto 1998 n. 14 e s.m.i.)
Comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO
(Provincia di BRESCIA)
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 23 (ventitré) del mese di marzo.

In Bergamo, nel mio studio in via Angelo Maj n. 10.

Davanti a me dottor Marco Tucci, notaio residente in Bergamo, iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, sono presenti le parti:

PICCITTO Giovanni, nato a Palazzolo sull'Oglio (BS) il 24 dicembre 1968, codice fiscale PCC GNN 68T24 G264T, architetto (carta d'identità n. AS8047965 rilasciata dal Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) in data 9 novembre 2011 e valida fino all'8 novembre 2021), che interviene al presente atto nella sua dichiarata qualità di Responsabile pro-tempore e Preposto del Settore Urbanistica, e quindi per legge, in legale rappresentanza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, del **"COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO" (Provincia di Brescia)**, con sede in Palazzolo sull'Oglio (BS), via XX Settembre n. 32, codice fiscale 00400530176 e partita IVA 00559720982, presso la sede del quale per la carica è domiciliato, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi di legge, ed in particolare ai sensi dell'articolo 50, commi 10 e 109, del citato D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dello Statuto Comunale e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tale nominato giusta il Decreto Sindacale n. 2 del 29 maggio 2012, il Decreto del Segretario Comunale n. 16/2015 del 23 dicembre 2015 ed il Decreto Sindacale n. 22/2017 del 10 novembre 2017, tutti esecutivi a norma di legge, in esecuzione, attuazione ed adempimento della Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 27 febbraio 2018, anch'essa esecutiva a norma di legge e munita dei prescritti pareri, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di regolarità contabile e di regolarità tecnica, ai sensi della vigente normativa in materia;

nel seguito del presente atto denominato anche solo "Comune";

MILESI Sergio, nato a San Giovanni Bianco (BG) il 29 maggio 1946, codice fiscale MLS SRG 46E29 H910U, imprenditore (carta d'identità n. AT8492462 rilasciata dal Comune di Azzano San Paolo (BG) in data 17 gennaio 2013 e valida fino al 29 maggio 2023), che interviene al presente atto nella sua dichiarata qualità di consigliere delegato e legale rappresentante della società a responsabilità limitata, presso la sede della quale per la carica è domiciliato, **"IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO**

Registrato a Bergamo 1
Il 12 aprile 2018
Al n. 13856
Serie 1T

S.R.L.", con sede in Gorlago (BG), via Molinara n. 6, capitale sociale euro 50.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione 01393460165, REA n. BG-202598, munito di tutti gli occorrenti poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione in data 14 novembre 2016, regolarmente agli atti della detta società, e come anche risulta da apposita annotazione presso il competente Registro delle Imprese. Dette parti, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo,

danno atto:

che, in forza dell'atto di compravendita in data 16 marzo 2017 n. 15548/12505 di mio repertorio, registrato a Bergamo il 20 marzo 2017 al n. 10460 serie 1T e trascritto a Brescia il 20 marzo 2017 ai nn. 11865/7112, per quanto qui interessa, la società **"IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L."** risulta piena ed esclusiva proprietaria:

in **Comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)**

del terreno, esteso complessivamente metri quadrati 131.006 (centotrentunomilasei) in misura catastale e per quanto in effetti ivi si trova, con insistenti fabbricati formati da unità immobiliari a destinazione residenziale ed unità immobiliari accessorie ad esse strettamente pertinenti, fabbricati in completo dissesto e disuso, il tutto identificato come segue:

in **Comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)**

- Sezione di PALAZZOLO SULL'OGLIO

Catasto Terreni

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 1**, semin irrig, cl. 2, ha 1.55.10, rd. euro 136,17, ra. euro 152,19;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 2**, semin irrig, cl. 2, are 76.10, rd. euro 66,81, ra. euro 74,67;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 3**, semin irrig, cl. 2, are 31.10, rd. euro 27,31, ra. euro 30,52;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 5**, semin irrig, cl. 2, are 30.00, rd. euro 26,34, ra. euro 29,44;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 6**, semin irrig, cl. 2, ha 2.08.00, rd. euro 182,62, ra. euro 204,10;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 7**, semin irrig, cl. 2, are 47.40, rd. euro 41,62, ra. euro 46,51;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 8**, semin irrig, cl. 2, ha 1.14.10, rd. euro 100,18, ra. euro 111,96;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 9**, semin irrig, cl. 2, ha 1.22.40, rd. euro 107,46, ra. euro 120,11;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 10**, semin irrig, cl. 2, are 49.60, rd. euro 43,55, ra. euro 48,67;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 13**, semin irrig, cl. 2, ha 1.93.40, rd. euro 154,82, ra. euro 189,78;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 149**, semin irrig, cl.

2, are 29.63, rd. euro 26,01, ra. euro 29,07;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 224**, semin irrig, cl. 2, are 49.40, rd. euro 43,37, ra. euro 48,47;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 245**, semin irrig, cl. 2, are 33.80, rd. euro 29,68, ra. euro 33,17;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 325**, semin irrig, cl. 2, are 37.40, rd. euro 32,84, ra. euro 36,70;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 327**, semin irrig, cl. 2, are 51.60, rd. euro 45,30, ra. euro 50,63;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 373**, relit strad, are 8.03, senza redditi;

in Comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

Catasto Fabbricati

sezione NCT, foglio 11, mappale 150, subalterno 1, via Bergamo, piano T (bene comune non censibile);

sezione NCT, foglio 11, mappale 150, subalterno 2, via Bergamo, piano T (bene comune non censibile);

sezione NCT, foglio 11, mappale 150, subalterno 3, via Bergamo, piano T (bene comune non censibile);

sezione NCT, foglio 11, mappale 150, subalterno 4, via Bergamo n. 85, piano T, cat. C/3, cl. 3, mq. 28, sup. cat. mq. 30, rc. euro 105,56;

sezione NCT, foglio 11, mappale 150, subalterno 5, via Bergamo n. 85, piani S1-T, cat. A/2, cl. 3, vani 6, sup. cat. mq. 105 (totale escluse aree scoperte mq. 105), rc. euro 666,23;

sezione NCT, foglio 11, mappale 150, subalterno 6, via Bergamo n. 85, piani S1-T, cat. A/2, cl. 3, vani 6, sup. cat. mq. 98 (totale escluse aree scoperte mq. 98), rc. euro 666,23;

sezione NCT, foglio 11, mappale 150, subalterno 7, via Bergamo n. 85, piani S1-T-1, cat. A/2, cl. 3, vani 6, sup. cat. mq. 106 (totale escluse aree scoperte mq. 102), rc. euro 666,23;

sezione NCT, foglio 11, mappale 150, subalterno 8, via Bergamo n. 85, piani S1-T-1, cat. A/2, cl. 3, vani 6, sup. cat. mq. 98 (totale escluse aree scoperte mq. 95), rc. euro 666,23;

sezione NCT, foglio 11, mappale 150, subalterno 9, via Bergamo n. 85, piano T, cat. C/6, cl. 3, mq. 16, sup. cat. mq. 20, rc. euro 51,23;

sezione NCT, foglio 11, mappale 150, subalterno 10, via Bergamo n. 85, piano T, cat. C/6, cl. 3, mq. 49, sup. cat. mq. 53, rc. euro 156,90;

(tutti oggetto della denuncia registrata all'U.T.E. di Brescia in data 14 marzo 1987);

sezione NCT, foglio 11, mappale 287, via Bergamo n. 85, piano T, cat. C/2, cl. 2, mq. 75, sup. cat. mq. 87, rc. euro 209,17;

(quest'ultimo oggetto della denuncia registrata all'U.T.E. di Brescia in data 4 febbraio 1987);

le aree di sedime coperte e scoperte di stretta pertinenza, su cui sorgono i fabbricati di cui sopra, nonché le aree annesse pure di stretta pertinenza risultano individuate come

segue:

in Comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

- Sezione di PALAZZOLO SULL'OGLIO

Catasto Terreni

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 150**, fu d accert, are 27.10, senza redditi;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 287**, ente urbano, are 18.90, senza redditi;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 326**, semin irrig, cl. 2, are 11.20, rd. euro 9,83, ra. euro 10,99;

foglio 11 (logico e di mappa), **mappale 328**, semin irrig, cl. 2, are 15.80, rd. euro 13,87, ra. euro 15,50;

confini (in unico corpo, in senso orario a partire da nord, quali desunti da mappa di Catasto Terreni, salvo migliori, più attuali e come meglio in fatto): via Bergamo (ex S.S. 573 "Ogliese"), mappali 431, 429 e 183 del Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS), mappale 969 del Comune di Palosco (BG), corso d'acqua, mappali 484, 985, 986, 987, 1741 e 988 del Comune di Palosco (BG), e torrente Rillo;

* * *

che la medesima società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", come sopra rappresentata, garantisce la libertà dei predetti immobili da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, salvi eventuali diritti di servitù ai sensi dell'art. 1062 C.C., ad eccezione di quanto segue:

* convenzione, per la regolamentazione dell'attività estrattiva nella cava in località Bosco, stipulata in data 22 ottobre 1998 n. 4107 di repertorio del Segretario pro-tempore del Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS), Dr. Calogero Di Gioia, debitamente registrata, trascritta a Brescia il 29 ottobre 1998 ai nn. 35391/23107;

* decreto di ammissione al concordato preventivo trascritto a Brescia il 17 gennaio 2008 ai nn. 2972/2044, a favore della "MASSA DEI CREDITORI DEL CONCORDATO PREVENTIVO CALEPIO SCAVI S.P.A.", con sede in Credaro (BG) e codice fiscale 01270890161, a seguito del provvedimento emesso dal Tribunale di Bergamo in data 29 marzo 2007 n. 1771/105 di repertorio, trascrizione dalla quale le unità immobiliari site in Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) in oggetto sono state svincolate con provvedimento del Giudice Delegato presso il Tribunale di Bergamo, Dr.ssa Giovanna Golinelli, in data 13 marzo 2017;

* decreto di ammissione al concordato preventivo trascritto a Brescia il 17 giugno 2008 ai nn. 27792/16923, a favore della "MASSA DEI CREDITORI DEL CONCORDATO PREVENTIVO CALEPIO SCAVI S.P.A.", con sede in Credaro (BG) e codice fiscale 01270890161, a seguito del provvedimento emesso dal Tribunale di Bergamo in data 29 marzo 2007 n. 1771/105 di repertorio, trascrizione dalla quale le unità immobiliari site in Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) in oggetto sono state svincolate con provvedimento del Giudice Delegato presso il Tribunale di

Bergamo, Dr.ssa Giovanna Golinelli, in data 13 marzo 2017;

* pignoramento immobiliare trascritto a Brescia il 30 aprile 2009 ai nn. 18575/11499, a favore della Banca "MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.", con sede in Milano e codice fiscale 13300400150 (ora "INTESA SANPAOLO SPA", con sede in Torino e codice fiscale 00799960158), a seguito del provvedimento emesso dal Tribunale di Bergamo in data 25 marzo 2009 n. 586/2009 di repertorio, trascrizione dalla quale le unità immobiliari site in Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) in oggetto sono state svincolate con provvedimento del Tribunale di Bergamo in data 16 marzo 2017;

* pignoramento immobiliare trascritto a Brescia il 14 aprile 2011 ai nn. 15637/9499, a favore della Banca "MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.", con sede in Milano e codice fiscale 13300400150 (ora "INTESA SANPAOLO SPA", con sede in Torino e codice fiscale 00799960158), a seguito del provvedimento emesso dal Tribunale di Bergamo in data 31 marzo 2011 n. 876/2011 di repertorio, trascrizione dalla quale le unità immobiliari site in Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) in oggetto sono state svincolate con provvedimento del Tribunale di Bergamo in data 16 marzo 2017;

* ipoteca volontaria iscritta a Brescia il 20 marzo 2017 ai nn. 11868/1874, a favore della "UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI", a garanzia del mutuo fondiario di cui all'atto in data 16 marzo 2017 n. 15551/12508 di mio repertorio, registrato a Bergamo il 20 marzo 2017 al n. 10465 serie 1T;

* * *

che la società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", come sopra rappresentata, dichiara di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;

premesso che:

a) tra le società "CAVA BOSCO S.P.A." e "F.I.M.E.T. FORNITURE IMPIANTI MANUTENZIONI ELETTROTELEFONICHE TUBAZIONI S.P.A.", in forma abbreviata "FIMET S.P.A.", codice fiscale 00297630170, sono stati stipulati, relativamente al ramo di azienda:

* contratto d'affitto in data 1 dicembre 2008 autenticato dal Notaio Andrea Ciniglia di Dalmine (BG) n. 57330/8454 di repertorio, registrato a Bergamo il 3 dicembre 2008 al n. 19975 serie 1T;

* risoluzione di detto contratto di affitto e nuovo contratto d'affitto in data 30 novembre 2010 autenticato dal Notaio Andrea Ciniglia di Dalmine (BG) n. 62255/10464 di repertorio, registrato a Bergamo il 2 dicembre 2010 al n. 6743 serie 1T;

* risoluzione del contratto di affitto stipulato in data 30 novembre 2010 e nuovo contratto d'affitto in data 19 maggio 2014 autenticato dal Notaio Andrea Ciniglia di Dalmine (BG) n. 69945/13334 di repertorio, registrato a Bergamo il 20

maggio 2014 al n. 5653 serie 1T;

b) in data 28 gennaio 2015 il Tribunale di Brescia ha dichiarato il Fallimento della società "FIMET S.P.A." (Reg. Fall. n. 18/2015);

c) il Curatore Fallimentare, dott. Midolo Stefano, a mezzo comunicazione trasmessa a mezzo PEC ha comunicato alla società "CAVA BOSCO S.P.A." il recesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 79 L.F., dal contratto di affitto stipulato in data 19 maggio 2014 autenticato dal Notaio Andrea Cigniglia di Dalmine (BG), sopra meglio indicato;

d) la società "CAVA BOSCO S.P.A." è stata reintegrata nel possesso del ramo di azienda avente ad oggetto la coltivazione del giacimento intesa come escavazione ed estrazione di sabbia e ghiaia sui terreni siti nel Comune di Palosco (Provincia di Bergamo) e nel Comune di Palazzolo sull'Oglio (Provincia di Brescia), di cui al citato contratto di affitto di ramo di azienda in data 19 maggio 2014, come risulta dal verbale di consegna del ramo di azienda sottoscritto in data 23 febbraio 2015;

e) con l'atto in data 16 marzo 2017 n. 15548/12505 di mio repertorio, sopra citato, la società "CAVA BOSCO S.P.A." ha venduto alla società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." la piena proprietà dei terreni in Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) tutti come sopra dettagliatamente identificati;

f) con Atto Dirigenziale n. 566 del 18 febbraio 2013 il Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Brescia ha approvato il progetto di gestione produttiva dell'Ambito Territoriale Estrattivo (A.T.E.) g06 del vigente Piano Provinciale Cave - Settore Sabbie e Ghiaie, sito in località "Bosco" del Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS), nell'A.T.E. n. g06;

g) con Atto Dirigenziale n. 4496 del 30 settembre 2013 il Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Brescia ha autorizzato la società "FIMET S.P.A." all'esercizio dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia nell'A.T.E. n. g06;

h) con Atto Dirigenziale n. 4939 del 12 agosto 2014 la Provincia di Brescia ha emesso provvedimento definitivo a seguito di atto di sospensione dell'attività estrattiva del Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) (prot. n. 20250 del 10 luglio 2014), disponendo la presentazione di un nuovo progetto e stabilendo la ripresa dell'attività estrattiva di cava a decorrere dall'approvazione del nuovo progetto;

i) con istanza presentata al Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) in data 21 ottobre 2014 prot. comunale n. 29223, la società "FIMET S.P.A." ha richiesto una proroga della scadenza temporale di ultimazione dei lavori di escavazione e dei connessi interventi di recupero ambientale delle aree di cui trattasi;

j) la società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." è a conoscenza dei contenziosi, che restano impregiudicati, in essere

tra il Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) e le società "CAVA

BOSCO S.P.A." (Tribunale di Brescia n. R.G. 3870/2015), "FIN.IGEA" (Tribunale di Brescia n. R.G. 4325/2015) e della domanda di ammissione al passivo del fallimento della società "F.I.M.E.T. S.P.A." presentata sempre dal Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS);

k) oggetto della presente convenzione è rappresentato dall'estrazione dei circa 98.900 (novantottomilanovecento) mc. di sabbie e ghiaia (residui dalle escavazioni effettuate dalla società "FIMET S.P.A." in virtù di quanto alla stessa autorizzato) su una superficie complessiva di circa 126.745 (centoventiseimilasettecentoquarantacinque) metri quadrati, da sviluppare nel comparto sud dell'A.T.E. g06, in località "Bosco", ricadente nel territorio comunale di Palazzolo sull'Oglio (BS), previsto nel Piano Provinciale Cave - Settore Sabbie e Ghiaie, approvato dal Consiglio Regionale della Regione Lombardia in data 25 novembre 2004 con deliberazione n. VII/1114, pubblicata sul B.U.R.L. 1° Supplemento Straordinario al n. 4 del 25 gennaio 2005. Rispetto alla volumetria definita dai consulenti tecnici del Comune nel loro rilievo effettuato in data 29 maggio 2014 e la cui relazione è stata protocollata in data 27 giugno 2014 al n. 19082 di protocollo, che aveva definito la volumetria residua pari a 121.340,60 (centoventunomilatrecentoquaranta virgola sessanta) mc., la stessa si è ridotta in virtù dell'avvenuta parziale escavazione del "dente" di materiale presente a ridosso della ex S.S. n. 573 come si può rilevare dal rilievo dello stato di fatto, ben noto ad entrambe le parti che, come sopra rappresentate, convengono di ometterne l'allegazione al presente atto;

l) l'articolo 15 della L.R. 10 novembre 2015 n. 38 ha prorogato di tre anni i piani cave scaduti; infatti, tale disposto normativo, in vigore dal 27 novembre 2015, ha introdotto modifiche alla L.R. 8 agosto 1998 n. 14 (Nuove norme per la disciplina delle sostanze minerali di cava), tra le quali:

c) dopo il comma 4 dell'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. ...OMISSIS...

4-ter. ...OMISSIS...

4-quater. *L'efficacia dei piani delle cave cessa comunque allo scadere del terzo anno dalla data di scadenza di validità dei piani stessi*";

m) la Regione Lombardia ha emanato la Legge Regionale 8 agosto 1998, n. 14, che impone la stipula di convenzione tra il Comune e la società richiedente, quale condizione che subordina il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione delle sostanze minerali di cava;

n) il Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS), con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 27 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema della presente convenzione per il completamento dell'attività estrat-

tiva di sabbia e ghiaia in località "Bosco" A.T.E. g06 comprensiva del ripristino ambientale;

o) il previsto recupero ambientale delle aree di cui trattasi prevede la parziale ricostruzione della morfologia originariamente prevista per i gradoni della cava, secondo quanto indicato nel progetto di variante presentato in data 25 ottobre 2017 dalla società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." che contiene limitate modifiche non sostanziali e costituirà riferimento progettuale ed autorizzativo per stabilire l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del Piano Cave provinciale rappresentati dall'ultimazione dell'escavazione di tutte le volumetrie autorizzate presenti nell'ambito territoriale estrattivo di riferimento. La ricostruzione della morfologia autorizzata avverrà mediante l'impiego del materiale sabbioso ghiaioso ancora presente in posto;

p) una volta raggiunti gli obiettivi di estrazione di sabbia e ghiaia previsti dal Piano Cave per le aree di cui trattasi o contestualmente all'esecuzione dei lavori necessari al loro raggiungimento, in conformità con le previsioni contenute nel vigente PGT, la società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." ed il Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS), potranno definire i contenuti del progetto di riqualificazione morfologica e funzionale delle aree di cui trattasi al termine dell'escavazione che potrà essere realizzato solo previa approvazione da parte dello stesso Comune, di un piano attuativo convenzionato, come disciplinato dall'articolo 66 delle NTA del Piano delle Regole della Variante generale al PGT vigente;

q) preso atto dell'esenzione dall'acquisizione della prescritta documentazione circa l'insussistenza di alcuna delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 per quanto concerne la stipula della presente convenzione, in quanto l'acquisizione della comunicazione di cui agli articoli 87 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 compete alla Provincia ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 della L.R. 14/98, così come prescritto dagli articoli 83 e 67 del medesimo D.Lgs. 159/2011;

r) con istanza presentata in data 24 ottobre 2017 al competente Servizio Cave della Provincia di Brescia la società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." ha chiesto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L.R. 14/98, di subentrare all'autorizzazione rilasciata in capo alla società "FIMET S.P.A." con Atto Dirigenziale n. 4496 del 30 settembre 2013 e la contestuale proroga della scadenza del provvedimento autorizzativo di riferimento;

s) con Atto Dirigenziale n. 261/2018 del 24 gennaio 2018 il Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile della Provincia di Brescia ha autorizzato la volturazione e la proroga dei termini di scadenza dell'autorizzazione di cui all'Atto Dirigenziale n. 4496 del 30 settembre 2013 relativa all'atti-

vità estrattiva di sabbia e ghiaia in località "Bosco" del Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) a favore della società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", con contestuale variante progettuale al piano di recupero nell'A.T.E. n. g06, subordinando l'efficacia di detto provvedimento alla sottoscrizione della convenzione tra la società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." e l'Amministrazione Comunale di Palazzolo sull'Oglio (BS).

TUTTO CIÒ PREMESSO,

da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, il **"COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO"**, come sopra rappresentato, e la società **"IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L."**, pure come sopra rappresentata,

CONVENGONO

di stipulare la seguente convenzione quale atto idoneo ed opportuno a regolare l'esercizio dell'attività di cava, ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale 8 agosto 1998, n. 14.

ARTICOLO 1 (Consenso all'attività di cava)

Il **"COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO"**, come sopra rappresentato, impregiudicati i contenziosi richiamati in premessa alla lettera j), consente l'esercizio dell'attività di coltivazione di sabbia e ghiaia ed il connesso recupero morfologico della cava in Palazzolo sull'Oglio (BS) in località "Bosco", sulle aree di proprietà della società **"IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L."**, contraddistinte catastalmente come dettagliatamente in premessa, inserite nel progetto di gestione produttiva dell'A.T.E. g06 previsto dal Piano Cave della Provincia di Brescia - Settore Sabbie e Ghiaie, approvato dal Consiglio Regionale della Regione Lombardia in data 25 novembre 2004 con deliberazione n. VII/1114, pubblicata sul B.U.R.L. 1° Supplemento Straordinario al n. 4 del 25 gennaio 2005, secondo quanto rappresentato dalla cartografia di progetto allegata all'istanza di variante al progetto di gestione produttiva dell'ATE di interesse presentata dalla società **"IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L."**, finalizzata a completare l'escavazione delle volumetrie già autorizzate alla società **"FIMET S.P.A."** ed oggetto di richiesta di proroga formulata dalla stessa società entro i termini di legge (prot. n. 29223 del 21 ottobre 2014 del Comune di Palazzolo sull'Oglio - BS) ed autorizzata con Atto Dirigenziale n. 261/2018 del 24 gennaio 2018 del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile della Provincia di Brescia.

L'attività di escavazione del materiale residuo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da Parte della Provincia di Brescia ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo svolgimento delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi già presenti all'interno dell'A.T.E. n. g06 (come meglio descritta all'articolo 5); ovvero, l'attività di scavo del materiale residuo e le attività di recu-

però delle terre utilizzate per riempire l'escavazione non autorizzata effettuata dalla società "FIMET S.P.A.", devono svolgersi contestualmente. Più precisamente, i lavori di escavazione dei primi 50.000 (cinquantamila) mc. di sabbia e ghiaia presenti in posto potranno essere estratti a partire dall'ottenimento della necessaria autorizzazione al subentro da parte dell'Ufficio Cave della Provincia di Brescia mentre gli altri 48.900 (quarantottomilanovecento) mc. potranno essere scavati solo dopo che saranno stati avviati gli interventi di trattamento in sito dei rifiuti (terre e rocce) utilizzati dalla società "FIMET S.P.A." per riempire lo scavo non autorizzato. Per tali interventi la società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", con istanza pervenuta al Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) in data 7 febbraio 2018 - protocollo comunale n. 4223 dell'8 febbraio 2018, ha già richiesto alla competente Provincia di Brescia le necessarie autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ivi compresa l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 6 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 5, registrata al protocollo comunale in data 8 febbraio 2018 al n. 4216.

ARTICOLO 2 (Obblighi generali)

Fatti salvi i diritti ed i doveri in materia dettati dalla legislazione nazionale e regionale sull'attività estrattiva di cava, cui la presente convenzione si dovrà allineare, la società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", come sopra rappresentata, assume gli oneri e gli obblighi di cui ai successivi articoli.

ARTICOLO 3 (Diritti di escavazione)

La società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", come sopra rappresentata, si impegna a versare al Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS), a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture al servizio dell'attività estrattiva e per gli interventi pubblici di recupero ambientale dell'area interessata direttamente o indirettamente dall'attività estrattiva, una somma pari ad euro/mc. 0,70 (euro zero e centesimi settanta) per metro cubo cavato nell'anno, compreso il materiale cavato e riutilizzato per il ripristino morfologico, come previsto dalla D.C.R. della Lombardia dell'8 novembre 2011, n. IX/279.

La tariffa per metro cubo cavato, di cui alla precitata D.C.R. della Lombardia dell'8 novembre 2011, n. IX/279, sarà aggiornata secondo la revisione che verrà apportata dal Consiglio Regionale: l'adeguamento influirà conseguentemente sulla somma dovuta ai sensi del precedente capoverso.

Tale importo verrà versato in due rate: un acconto pari a circa il 50% (cinquanta per cento) (sulla scorta di una stima che verrà comunicata dalla società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." al Comune) entro fine giugno; il saldo, in base alle risultanze del rilievo plani-altimetrico che dovrà esse-

re effettuato entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, verrà versato entro il 31 (trentuno) gennaio dell'anno successivo.

In caso di ritardato pagamento delle somme sopraindicate, verranno applicati gli interessi di mora fissati in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di scadenza, maggiorato di tre punti percentuali.

La quantificazione del materiale escavato dovrà essere verificata al termine di ogni anno, mediante rilievo topografico plani-altimetrico, corredato di relazione tecnica illustrante le metodologie di indagine ed il calcolo del volume del materiale scavato, e la verifica del rispetto dell'autorizzazione. Detto rilievo sarà redatto da un professionista incaricato dalla società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." scelto tra una terna di nominativi che verrà indicata dal Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS), con oneri a carico della società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L."; il rilievo dovrà essere redatto con gli stessi riferimenti plano-altimetrici del progetto allegato all'autorizzazione provinciale, con sezioni coincidenti con le sezioni indicate nel medesimo provvedimento autorizzativo.

Al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di poter disporre di una tracciabilità dei lavori di scavo e di recupero che verranno effettuati nella cava in argomento, oltre al rilievo che verrà effettuato entro il mese di dicembre di ogni anno, la società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", come sopra rappresentata, si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale una serie di fotografie panoramiche effettuate dall'alto a mezzo di un drone entro il mese di giugno di ogni anno.

Il Comune si riserva altresì l'effettuazione di sopralluoghi di verifica da effettuare durante i vari periodi dell'anno, a suo insindacabile giudizio.

ART. 3BIS (Contributo aggiuntivo)

Le parti si danno reciproco atto che l'attività di escavazione connessa alla autorizzazione cui è collegata la presente convenzione, comporta un aggravamento sostanziale della viabilità comunale, nonché problemi di ordine ambientale.

Si pattuisce pertanto che, a totale ristoro ed indennizzo di quanto sopra, in aggiunta al canone dovuto ex articolo 15 lettera a) della Legge Regionale 14/98, la società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." paghi al Comune la somma unitaria di euro/mc. 0,14 (euro zero e centesimi quattordici al metro cubo) in base ai quantitativi autorizzati complessivamente, secondo le modalità riportate all'art. 3, terzo comma.

ARTICOLO 4 (Obblighi derivanti dall'attività estrattiva)

La società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", come sopra rappresentata, si obbliga inoltre:

a) ad ottemperare a quanto verrà indicato in termini quantitativi, qualitativi e temporali nel provvedimento di autoriz-

zazione provinciale di cui alla presente convenzione (atto dirigenziale della Provincia di Brescia - Settore Ambiente - Protezione civile n. 261/2018);

b) a rispettare ogni altra prescrizione tecnica indicata nel provvedimento autorizzativo;

c) ad eseguire a propria cura e spese, entro il periodo indicato dall'autorizzazione, le opere di recupero morfologico delle aree oggetto di escavazione riportate nelle cartografie richiamate nel provvedimento autorizzativo provinciale. La società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." dovrà inoltre mettere in opera le previste fasce vegetali (siepi) a protezione delle costruzioni (cascine) limitrofe all'ATE ed alla ex S.S. n. 573. Il recupero morfologico ed ambientale delle aree di cui trattasi prevede la parziale ricostruzione della morfologia originariamente prevista per i gradoni di cava, secondo quanto indicato nel progetto di variante presentato dalla società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." che contiene limitate modifiche non sostanziali e costituirà riferimento progettuale ed autorizzativo per stabilire l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del Piano Cave provinciale rappresentati dall'ultimazione dell'escavazione di tutte le volumetrie autorizzate presenti nell'ambito territoriale estrattivo di riferimento. La ricostruzione della morfologia che verrà autorizzata avverrà mediante l'impiego del materiale sabbioso ghiaioso ancora presente in posto. Una volta raggiunti gli obiettivi di estrazione di sabbia e ghiaia previsti dal Piano Cave per le aree di cui trattasi o contestualmente all'esecuzione dei lavori necessari al loro raggiungimento, in conformità con le previsioni contenute nel vigente PGT, la società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." ed il Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS), potranno definire i contenuti del progetto di riqualificazione morfologica e funzionale delle aree di cui trattasi al termine dell'escavazione che potrà essere realizzato solo previa approvazione da parte dello stesso Comune, di un piano attuativo convenzionato come disciplinato dall'articolo 66 delle NTA del Piano delle Regole della Variante generale al PGT vigente;

d) a richiedere al Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS), in osservanza delle Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T. vigente e dell'articolo 35 della L.R. 14/98, le necessarie autorizzazioni e titoli abilitativi edilizi per l'eventuale posa in opera di impianti e/o strutture funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva, nonché eventuali autorizzazioni per le acque di scarico;

e) a mantenere strettamente collegate l'attività di escavazione con l'attività di recupero morfologico previsto.

ARTICOLO 5 (Cronoprogramma degli impegni della Ditta)

Al fine di dare completa attuazione agli interventi di sistemazione delle aree oggetto di pregresse attività di escavazione e riempimenti non autorizzati effettuati dalla società

"FIMET S.P.A." e di procedere alla riqualificazione morfolo-

gica e funzionale delle aree di cava site in Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS), oggetto della presente convenzione, oltre all'ottenimento della volturazione e proroga dell'Atto Dirigenziale n. 4496 del 30 settembre 2013 con contestuale variante progettuale al piano di recupero dell'A.T.E. g06 (Atto Dirigenziale n. 261 del 24 gennaio 2018), la società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." in data 7 febbraio 2018 ha presentato agli Enti competenti (Comune, Provincia, ARPA e ATS), sulla base degli esiti delle verifiche esperite in sito in data 19 ottobre 2017 (sopralluogo del quale ne è stata redatta relazione dal Responsabile del Settore Urbanistico del Comune in data 27 ottobre 2017 - protocollo n. 32436) nell'area interessata da pregresse attività di escavazione e ritombamenti non autorizzati da parte della società "FIMET S.P.A." finalizzate a stabilire le caratteristiche merceologiche dei materiali presenti, costituiti da terre e rocce da scavo, istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., all'esercizio di operazioni di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da terre e rocce da scavo (CER 170504), istanza pervenuta al Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) in data 7 febbraio 2018 - protocollo comunale n. 4223 dell'8 febbraio 2018, contestualmente all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 6 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 5, registrata al protocollo comunale in data 8 febbraio 2018 al n. 4216.

L'istanza è stata corredata dalla documentazione tecnica necessaria, comprensiva altresì di:

a) relazione sulla localizzazione dell'impianto, valutata in rapporto ai principi escludenti, penalizzanti o favorenti previsti dalla D.G.R. n. 1990 del 20 giugno 2014;

b) esame paesistico redatto con i contenuti della D.G.R. n. 11045 dell'8 novembre 2002;

c) studio preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi del D.Lgs. 125/06 e s.m.i., della L.R. n. 5/2010 e della D.G.R. n. 8/11317 del 10 febbraio 2010.

L'attività di recupero dovrà essere, in ogni caso, preventivamente autorizzata da parte del competente Ufficio della Provincia di Brescia.

Al termine dell'attività di recupero autorizzata, le terre e rocce da scavo di cui trattasi avranno cessato la qualifica di rifiuto secondo quanto previsto dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e - se conformi alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) fissati dalla colonna A di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del decreto sopra citato - potranno rimanere in sito per essere impiegate nelle operazioni di ripristino morfologico e

recupero ambientale della medesima area e per il ritombamento della fossa creata dalle escavazioni non autorizzate effettuate dalla società "FIMET S.P.A."

Eventuali rifiuti sovvalli e/o materiali che non hanno cessato la qualifica di rifiuto e, più in generale, eventuali rifiuti non classificabili con il codice CER 170504 rinvenuti durante le operazioni di scavo, saranno avviati al corretto recupero/smaltimento presso impianti terzi debitamente autorizzati, secondo i disposti del vigente quadro normativo.

La società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", come sopra rappresentata, si impegna, altresì, a:

a) realizzare il recupero morfologico delle aree oggetto di pregresse attività di escavazione in conformità a quanto previsto nella cartografia richiamata nel provvedimento autorizzativo rilasciato dal Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile della Provincia di Brescia con Atto Dirigenziale n. 261 del 24 gennaio 2018;

b) presentare nei tempi che saranno indicati dall'Ufficio Cave provinciale idonea fidejussione di primario istituto assicurativo idonea garantire il pagamento degli oneri di cui all'art. 25 della L.R. 14/98 e della corretta esecuzione degli interventi di recupero morfologico previsti dall'autorizzazione.

ARTICOLO 6 (Garanzie patrimoniali)

In relazione agli obblighi stabiliti nella presente convenzione, la società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." presenterà idonea fideiussione assicurativa rilasciata da primaria compagnia di assicurazione, che il Comune si riserva di verificare ed accettare, per l'importo che verrà stabilito dal competente Ufficio Autorizzazioni Cave della Provincia di Brescia. Tale somma potrà essere escussa dal Comune di Palazzone sull'Oglio (BS), previa diffida, in caso di mancato adempimento da parte della società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." a quanto stabilito dalla presente convenzione e dalle normative in materia, ai sensi dell'articolo 21 della medesima L.R. 14/98.

La società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", come sopra rappresentata, si impegna, sin d'ora, a mantenere in vigore la validità della fidejussione di cui sopra fino al termine dell'attività estrattiva e del successivo completamento delle opere di ripristino ambientale, così come previsto dalla presente convenzione.

ARTICOLO 7 (Indicazioni dei confini dell'area di cava)

La società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", come sopra rappresentata, si impegna ad installare lungo il confine dell'area di cava autorizzata all'escavazione, picchetti inamovibili in cemento e ben visibili al fine di delimitarla in corrispondenza dei punti fissi indicati nelle tavole autorizzate. Per far ciò, la società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." ha a disposizione giorni 20 (venti) dalla data della

notifica dell'autorizzazione. I picchetti saranno, altresì, rilevati con metodi topografici ritenuti idonei con riguardo alla posizione planimetrica ed altimetrica. Copia di tale rilievo a firma di un tecnico abilitato e del titolare della medesima società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." sarà trasmessa al Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'autorizzazione.

ARTICOLO 8 (Orari e transito automezzi)

L'attività di cava, così pure l'asporto ed il transito, sono regolamentati nel seguente modo:

- inizio dalle ore 6.00;
- termine alle ore 18.00 nel periodo invernale;
- termine alle ore 20.00 nel periodo estivo.

E' vietato il passaggio di mezzi pesanti nel centro abitato.

L'accesso dei mezzi pesanti all'ambito di cava dovrà in ogni modo avvenire esclusivamente attraverso la nuova rotatoria realizzata sulla S.P. 573, ed agli stessi sarà inibito il transito lungo via Palosco.

Il transito degli automezzi lungo la via Palosco dovrà essere solo residuale e non dovrà intralciare la regolarità del traffico e dovrà avvenire secondo le vigenti norme del Codice della Strada. La società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", come sopra rappresentata, si impegna a fare in modo che l'immissione dei mezzi di trasporto del materiale di cava sulle strade pubbliche avvenga senza perdite di carico (sabbia, ghiaia, ecc.), né di acque di lavaggio e che gli stessi mezzi escano dall'area di cava con le ruote pulite. Si impegna inoltre a segnalare adeguatamente le zone di accesso e di uscita degli automezzi. Inoltre, dovrà essere evitato lo spargimento di polveri di qualsiasi natura lungo la sede stradale.

ARTICOLO 9 (Delimitazione cava)

Il perimetro di scavo dovrà essere costantemente delimitato con rete metallica o con altri mezzi idonei ad impedire l'accesso, secondo quanto dettato dal D.P.R. 128/1959 e successive modificazioni ed integrazioni. Dovranno essere, altresì, posti in opera e mantenuti cartelli di segnalazione di pericolo e divieto di accesso come prescritto dal D.P.R. 128/1959 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 624/1996 e dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 10 (Adempimenti)

La società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", come sopra rappresentata, si impegna all'esatto adempimento a regola d'arte delle prescrizioni e delle opere di coltivazione, ripristino e recupero ambientale e, in ogni caso, all'osservanza delle vigenti leggi di polizia mineraria.

ARTICOLO 11 (Controllo)

Il Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) controllerà l'esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, il regolare deflusso delle acque di superficie, la regolarità e

stabilità dei pendii e delle scarpate e verificherà, altresì, in contraddittorio con la società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", il volume del materiale estratto.

ARTICOLO 12 (Altri obblighi)

La società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.", come sopra rappresentata, si impegna sin d'ora, per sé e per i propri futuri aventi causa, inserendo appositi obblighi in caso di cessione o alienazione dell'area, a non chiedere la trasformazione della cava, a coltivazione esaurita, in discarica di nessun tipo, né ad effettuarla anche se inserita d'ufficio nel piano discariche o nel Piano Provinciale dei Rifiuti.

ARTICOLO 13 (Controllo finale)

Il Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) controllerà "in contraddittorio" con la società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." l'esecuzione e le risultanze finali dei lavori di coltivazione e di ripristino ambientale, verificando la regolarità e stabilità dei pendii e scarpate, nonché il regolare deflusso e convogliamento delle acque di superficie.

ARTICOLO 14 (Richiamo di norme)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano il D.P.R. 128/1959, il D.Lgs. 624/1996, il D.Lgs. 81/2008, la L.R. 14/1998, oltre a normative, non specificate, sostitutive, integrative e collaterali.

ARTICOLO 15 (Definizione delle controversie)

Ogni controversia relativa o dipendente dalla esecuzione del presente atto di determinazione degli obblighi sarà demandata alla giustizia ordinaria; il Foro competente è quello di Brescia. E' altresì vietato il compromesso.

ARTICOLO 16 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata pari al provvedimento autorizzativo che la Provincia di Brescia andrà ad emanare a favore della società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." e resterà valida anche nel caso di eventuale proroga concessa ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della L.R. 14/1998.

ARTICOLO 17 (Trattamento dati personali)

Il Responsabile del Settore Urbanistica, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, informa la società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L." che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività collegate al contenuto della presente convenzione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 18 (Spese contrattuali)

Tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione sono a totale carico della società "IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L."; imposte come per legge.

Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che il valore della contrattazione è stato determinato in euro 83.076,00 (euro ottantatremilasettantasei e centesimi zero), pari al prodotto del compenso derivante dai diritti di escavazione e

dal contributo aggiuntivo da riconoscere a favore del Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) per il quantitativo utile da cavare consentito, autorizzato dalla Provincia di Brescia al netto delle escavazioni effettuate dalla società "FIMET S.P.A.", ossia ad euro 0,84 (euro zero e centesimi ottantaquattro) (euro 0,70 + euro 0,14) x mc. 98.900 (novantottomilanevecento).

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

* * *

Le parti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse eventualmente competere in dipendenza della presente convenzione.

* * *

Le parti autorizzano il signor Direttore della competente Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare - alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

* * *

Ai sensi della vigente normativa in materia, si chiede l'applicazione al presente atto dei benefici fiscali previsti, con particolare riferimento a quelli indicati dalla Legge 28 gennaio 1977 n. 10, e pertanto l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, oltre all'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.

* * *

Le parti consentono il trattamento dei propri dati personali che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi alla redazione del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali consequenziali.

Del presente atto io notaio ho dato lettura alle parti che lo approvano.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia da me diretta e da me notaio completato a mano, il presente atto consta di nove fogli di carta di cui occupa trentaquattro pagine intere e quanto di questa sino a qui.

Viene sottoscritto alle ore dodici e minuti cinquantotto.

F.to: Giovanni Piccitto.

F.to: Milesi Sergio.

F.to: Marco Tucci notaio - (impronta del sigillo).